



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente**Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro**

Via Romagnosi, 9 – Centro Europa - 38122 Trento

Tel. 0461493590 - Fax 0461493591

e-mail: ass.economia@provincia.tn.itpec: ass.economia@pec.provincia.tn.it

Trento, 4 settembre 2015

Prot. n. 450428

Spett.li
Dipartimenti della Provincia
Comuni della Provincia di Trento
Comunità di Valle
LORO SEDI

Consorzio Comuni Trentini
Consiglio delle Autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo
- Confcommercio -
Imprese per l'Italia Trentino
Associazione ristoratori del Trentino
Associazione pubblici esercizi del Trentino
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Confesercenti del Trentino
Federazione Italiana
esercizi pubblici e turistici
Associazione nazionale tabaccai
Via E.Maccani, 211
38121 TRENTO

Federazione Italiana Tabaccai
Via del Brennero, 316
38121 TRENTO

Cooperativa Giornalai e Tabaccai Trentini
Co.Gi.Ta.T. Soc. Coop.
Vicolo Parolari, 10
38068 ROVERETO

Euromatic srl
via Padre Eusebio Iori, 19
38123 TRENTO

Oggetto: legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 “Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”

E' stata recentemente approvata dal Consiglio provinciale, all'unanimità, la legge avente ad oggetto “Interventi per la prevenzione e la cura delle dipendenze da gioco” (n. 13 di data 22 luglio 2015).

Questa nuova legge costituisce il risultato di una mediazione tra le varie istanze che hanno contribuito, ciascuna per il proprio settore e professionalità ad arricchire il dibattito, anche tecnico, in una materia molto complessa e delicata. Le norme riguardano principalmente gli aspetti sanitari della problematica prevedendo vari interventi di prevenzione e cura per quella che viene definita “ludopatia”, ossia dipendenza dal gioco.

In questo ambito si confrontano, e talora si contrappongono, da un lato gli interessi economici di grandi e piccole aziende, e dall'altro la difficoltà di persone che per la loro situazione di vulnerabilità non riescono a limitare la loro propensione al gioco, accentuata dalla crisi economica che tutti noi stiamo affrontando.

L'ente pubblico, assieme alle diverse forze sociali, è chiamato ad impegnarsi in un'azione di prevenzione e cura di questa patologia, anche attraverso un contenimento dell'offerta pubblica di apparecchi da gioco, con riferimento ai luoghi frequentati da persone che più di altre, per la loro età o situazione personale, possono rischiare di maturare la dipendenza da gioco.

Con il supporto giuridico della Corte Costituzionale prima (sentenza n. 300/2011), e della Legge statale poi (DL 158/2012 - “Decreto Balduzzi”), è stato possibile stabilire legislativamente una distanza minima di sicurezza, pari a 300 metri, tra questi luoghi e quegli apparecchi da gioco che possono condurre più di altri alla dipendenza: si tratta degli apparecchi in cui si giocano soldi per vincere soldi, previsti dall'art. 110, comma 6 del TULPS.

Già dal 2011 la nostra Provincia ha regolamentato il settore, fornendo ai comuni, attraverso le previsioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9/2000, lo strumento mediante il quale era possibile regolare e limitare la presenza di questi apparecchi sul proprio territorio.

Oggi è la norma provinciale che, anche per ragioni di omogeneità territoriale, stabilisce direttamente questo limite, riconoscendo comunque ai comuni la facoltà di aumentare la distanza o di individuare altre aree nelle quali vietare la collocazione degli apparecchi per tutelare interessi della collettività ben determinati.

Non si tratta di demonizzare un'attività comunque lecita, ma di arginare l'effetto che la presenza capillare di questi apparecchi può avere su una parte di cittadini, particolarmente vulnerabile.

Elenco le novità più rilevanti, rispetto all'abrogato articolo 13 bis sopra menzionato:

1. non vi sono più limiti per gli apparecchi dell'art. 110, comma 7 del TULPS: si tratta di apparecchi nei quali è prevalente l'aspetto dell'abilità nel gioco sulla ricerca del lucro ed all'aleatorietà della vincita, e per questo ritenuti meno pericolosi;
2. è vigente su tutto il territorio provinciale il divieto di collocazione degli apparecchi dell'art. 110, comma 6 del TULPS ad una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi cosiddetti sensibili, identificati dalla legge stessa (scuole, ospedali, case di riposo, ...);
3. i comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore ai trecento metri, nonché individuare aree circoscritte esterne ai luoghi sensibili nei quali vietare la collocazione di tali apparecchi per problemi di sicurezza e qualità urbana, viabilità ed inquinamento acustico;
4. l'elenco dei luoghi sensibili è stabilito dalla legge provinciale con carattere di esaustività e vigente su tutto il territorio;
5. entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, gli apparecchi da gioco dell'art. 110, comma 6 del TULPS, collocati nelle aree assoggettate a divieto, devono essere rimossi;
6. nel caso di ubicazione successiva di un luogo sensibile, entro cinque anni devono essere rimossi gli stessi apparecchi da gioco collocati nell'area successivamente assoggettata a divieto;
7. la Giunta provinciale può stabilire che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore delle imprese siano concessi soltanto agli esercizi commerciali ed esercizi pubblici in cui non sono collocati gli apparecchi da gioco in oggetto;
8. i gestori di esercizi che hanno scelto di non installare questa tipologia di apparecchi possono esporre un apposito logo, il cui modello sarà stabilito con delibera di giunta, per rendere visibile questa scelta.

Si rimanda alle strutture competenti ogni ulteriore disposizione operativa ed ogni chiarimento che fosse necessario.

Cordiali saluti.



Avv. Alessandro Olivi -